



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
 e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n.154 TFT 17 del 10 novembre 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021, troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE/CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA

DECRETO

Visto l'art. 50, comma 8, del Codice della Giustizia Sportiva secondo cui *“Le udienze degli organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico”*;

RITENUTO di disciplinare le modalità di utilizzo dello strumento della videoconferenza e di svolgimento delle udienze;

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 8, secondo periodo, del C.G.S., le udienze del Tribunale Federale Territoriale e della Corte Sportiva di Appello Territoriale possono svolgersi mediante collegamenti da remoto in video conferenza.
2. Nei casi in cui viene disposta la discussione in videoconferenza, la Segreteria comunica agli avvocati e/o alle parti, prima della trattazione, l'avviso del giorno e dell'ora del collegamento da remoto. Le convocazioni sono distribuite in un congruo arco temporale.
3. La comunicazione di cui al comma 2 avviene nel rispetto dei termini di cui al codice della giustizia sportiva e con modalità idonee ad assicurare l'avvenuta ricezione della stessa. Il tempo di attesa degli avvocati e/o delle parti prima di essere ammessi alla discussione è contenuto quanto più è possibile, compatibilmente con il numero di discussioni richieste. L'orario indicato nell'avviso è soggetto a variazioni in aumento. Nella stessa comunicazione è inserita l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito internet della Federazione.
4. Gli Avvocati e/o le parti comunicano tre giorni prima dell'udienza, con nota da depositarsi telematicamente presso la segreteria del Tribunale Federale Territoriale (se trattasi di deferimento della Procura Federale) o della Corte Sportiva di Appello Territoriale (se trattasi di reclamo avverso ad una decisione del GST), l'indirizzo email o PEC della parte, qualora la stessa intenda partecipare personalmente ai sensi della normativa vigente.
5. Il giorno dell'udienza la Segreteria del Tribunale Federale Territoriale/Corte di Appello Territoriale invia il link ipertestuale per partecipare alla video conferenza di cui al comma 4 all'indirizzo email indicato. Tale link è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore e/o soggetto delegato.
6. La copia informatica di tutte le comunicazioni è inserita nel fascicolo del procedimento a cura della Segreteria.
7. Per partecipare alla discussione da remoto in video conferenza gli avvocati e/o le parti devono garantire la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla video conferenza e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus.
8. All'udienza il Presidente del Collegio, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento nonché le presenze e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti, previa esibizione della tessera di iscrizione all'albo degli avvocati o di un documento di identità, e della loro volontà di dar corso all'udienza da remoto; nel verbale dell'udienza si dà altresì atto che le parti dichiarano di avere letto l'informativa di cui al comma 3 e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, lettera b) ed f) del Regolamento (UE) 2016/679.

9. All'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti e/o le parti stesse dichiarano sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere all'udienza. La dichiarazione dei difensori e/o delle parti stesse è inserita nel verbale dell'udienza. In tale verbale è inserita altresì analoga dichiarazione dei componenti del Collegio.
10. Qualora il collegamento risulti impossibile per ragioni tecniche il Presidente del collegio assume le necessarie determinazioni, incluso l'utilizzo di strumenti di audioconferenza.
11. I difensori delle parti e le parti anche se collegati da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il Presidente del Collegio disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e regola l'ammissione e l'esclusione dei difensori o delle parti all'udienza stessa. In ogni caso il difensore o la parte, quando siano stati invitati dal Presidente ad intervenire, attivano la funzione audio.
12. E' vietata la registrazione delle udienze, con ogni strumento e da parte di chiunque. E' in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la video conferenza o, comunque, altri strumenti o funzioni idonee a conservare traccia delle opinioni espresse dai partecipanti all'udienza o alla camera di consiglio.

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Ludovico La Grutta

Depositato in Palermo in data 27 ottobre 2020

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Roberto Rotolo

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 10 novembre 2020.

Partecipano il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante AIA AB La Cara Giuseppe.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 18/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
 IL SIG. GOMEZ DIEGO MIGUEL JESUS (Calciatore della A.S.D. Football Club Gattopardo all'epoca dei fatti);
 SOCIETÀ A.S.D. FOOTBALL CLUB GATTOPARDO.
 Stagione sportiva 2019/2020 – Campionato Promozione.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 4365/1019 del 08/10/2020:

- Il sig. Gomez Diego Miguel Jesus (Calciatore della A.S.D. Football Club Gattopardo all'epoca dei fatti) per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 32 comma 2 C.G.S. nonché all'art. 39 e 43 N.O.I.F per aver preso parte alle gare A.S.D. Partinicaudace/A.S.D. Football Club Gattopardo del 19.1.2020 e A.S.D. Football Club Gattopardo/Nissa del 26.1.2020 senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici previsti per l'idoneità sportiva e senza essere dotato di copertura assicurativa;
- la società A.S.D. Football Club Gattopardo ai sensi dell'art. 6 comma 2 del vigente C.G.S. per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio calciatore sig. Gomez Diego Miguel Jesus.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, non si sono presentate, né hanno fatto pervenire, nei termini di cui al Decreto Presidenziale del 27/10/2020, richiesta di partecipazione in videoconferenza.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica per 3 gare a carico del sig. Gomez Diego Miguel Jesus (Calciatore della A.S.D. Football Club Gattopardo all'epoca dei fatti);
- ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Football Club Gattopardo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Promozione stagione sportiva 2019-20 gare A.S.D. Partinicaudace/A.S.D. Football Club Gattopardo del 19.1.2020 e A.S.D. Football Club Gattopardo/Nissa del 26.1.2020 è stato utilizzato il calciatore Gomez Diego Miguel Jesus benchè privo di regolare tesseramento, certificazione medica attestante l'idoneità sportiva e copertura assicurativa.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il calciatore della A.S.D. Football Club Gattopardo sig. Gomez Diego Miguel Jesus, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva pertanto la responsabilità oggettiva della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

squalifica per tre gare a carico del sig. Gomez Diego Miguel Jesus (Calciatore della A.S.D. Football Club Gattopardo all'epoca dei fatti);

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Football Club Gattopardo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

La decisione viene firmata digitalmente dal solo Presidente trattandosi di Camera di Consiglio avvenuta in videoconferenza.

Il Componente relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 526/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

U.S.D. PETROSINO MARSALA;

SIG. LICARI BALDASSARE (Presidente all'epoca dei fatti della U.S.D. Petrosino Marsala; sigg. Ali Nouhoum, Bah Seedy, Bayo Hamadi, Bojang Bubakar, Fadera Ayuba, Fatty Mahammed, Igbinoba Robinson, Jatta Nyanku, Jobe Embrima, Joof Abdou Steve, Kamaso Neansu, Kebbeh Soriba, Keita madi, Konateh Yahya, Kone Moro, Mancali Iaia, Manneh Musa, Nohum Yassin, Sambou Yakuba, Samura Djbril, Sanneh Ebrima, Sillah Lamin, Sonko Abdou, Sowe Hamadi e York Omar, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 3^a Categoria (TP) - stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 30/09/2020 proc. 4004/819 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, non si sono presentate, né hanno fatto pervenire, nei termini di cui al Decreto Presidenziale del 27/10/2020, richiesta di partecipazione in videoconferenza.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società U.S.D. Petrosino Marsala;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Licari Baldassare;

squalifica per tre gare a carico dei calciatori deferiti sigg. Ali Nouhoum, Bah Seedy, Bayo Hamadi, Bojang Bubakar, Fadera Ayuba, Fatty Mahammed, Igbinoba Robinson, Jatta Nyanku, Jobe Embrima, Joof Abdou Steve, Kamaso Neansu, Kebbeh Soriba, Keita madi, Konateh Yahya, Kone Moro, Mancali Iaia, Manneh Musa, Nohum Yassin, Sambou Yakuba, Samura Djbril, Sanneh Ebrima, Sillah Lamin, Sonko Abdou, Sowe Hamadi e York Omar,.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società U.S.D. Petrosino Marsala;

l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Licari Baldassare;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Ali Nouhoum, Bah Seedy, Bayo Hamadi, Bojang Bubakar, Fadera Ayuba, Fatty Mahammed, Igbinoba Robinson, Jatta Nyanku, Jobe Embrima, Joof Abdou Steve, Kamaso Neansu, Kebbeh Soriba, Keita madi,

Konateh Yahya, Kone Moro, Mancali Iaia, Manneh Musa, Nohum Yassin, Sambou Yakuba, Samura Djbril, Sanneh Ebrima, Sillah Lamin, Sonko Abdou, Sowe Hamadi e York Omar,.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.
La decisione viene firmata digitalmente dal solo Presidente trattandosi di Camera di Consiglio avvenuta in videoconferenza.

Il Componente relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 10 novembre 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI